



COMUNE DI MARCHENO

Provincia di Brescia (BS)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 del 09/02/2022

OGGETTO:	APPROVAZIONE PROPOSTA DI NUOVO STATUTO DELLA SOC.COOP. FAMIGLIA MARCHENESE ONLUS. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
-----------------	--

L'anno **2022**, addì **nove**, del mese di **Febbraio**, alle ore **19:30**, presso questa sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco **Diego Bertussi**.

Assiste la seduta il Segretario Comunale **Dr. Marcello Bartolini**.

Al momento della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, intervengono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
BERTUSSI DIEGO	SINDACO	X
GUERINI ANDREA	CONSIGLIERE	X
RINALDIN GIOVANNI	CONSIGLIERE	X
MORANDI BARBARA	CONSIGLIERE	X
GUERINI ELENA	CONSIGLIERE	X*
CONTESSA SILVIA	CONSIGLIERE	X
MENSI DEVID	CONSIGLIERE	X
VIVENZI SARA	CONSIGLIERE	X
BASTA ALEXANDRO	CONSIGLIERE	X
MEDAGLIA ELENA	CONSIGLIERE	X
RIZZINELLI ELISA	CONSIGLIERE	X
POLI FEDERICA	CONSIGLIERE	X
MENSI LUCA	CONSIGLIERE	X

*partecipa in collegamento da remoto

Totale Presenti: 13 Totale Assenti: 0

È presente in aula l'assessore esterno signora Torri Monica.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO:	APPROVAZIONE PROPOSTA DI NUOVO STATUTO DELLA SOC.COOP. FAMIGLIA MARCHENESE ONLUS. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
-----------------	--

Al momento della trattazione del punto n. 5 all'ordine del giorno risultano:

Consiglieri assenti: nessuno

Consiglieri presenti: n. 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del **Presidente**, che presenta il punto 5 all'ordine del giorno avente ad oggetto **"APPROVAZIONE PROPOSTA DI NUOVO STATUTO DELLA SOC.COOP. FAMIGLIA MARCHENESE ONLUS. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'"**; il Sindaco ringrazia per la presenza in sala della Presidente Contessa e della Componente del C.d.A. di Famiglia Marchenese Elisa Rambaldini.

Udita la relazione illustrativa del **Consigliere delegato Morandi Barbara**, che si sofferma sulle principali variazioni allo Statuto, che attengono per lo più all'adeguamento dell'atto alla normativa sopravvenuta per gli Enti del terzo settore e in particolare del registro dei soggetti del terzo settore entrato in vigore nel novembre 2021 e che andrà a regime proprio a febbraio 2022. Oltre alle modifiche di adeguamento, precisa l'importanza della modifica all'art. 30, relativa alla composizione del Consiglio di Amministrazione a seguito della manifestazione del recesso da parte del Comune. Ricorda che la gestione della scuola dell'infanzia è regolata da una Convenzione tra il Comune e la Cooperativa. Sottolinea la nuova composizione del C.d.A. che prevede la possibilità di designazione di un componente da parte del Comune, che lo Statuto, nella versione modificata, prevede essere nella figura del Presidente, proprio in ragione della Convenzione in essere per la gestione della Scuola dell'infanzia. Precisa infine la modifica apportata all'art. 34 in merito al compenso degli amministratori.

Uditi gli interventi, che vengono di seguito succintamente riportati:

Consigliere Rizzinelli Elisa, che chiede proprio in merito al compenso degli amministratori a quale tipo di funzioni possa essere collegato, soprattutto in considerazione che è sempre stato svolto gratuitamente. Chiede anche maggiori delucidazioni sull'iter che l'approvazione dello Statuto dovrà seguire e se ci sia stato già contatto con il C.d.A. della Cooperativa. In conclusione dell'intervento, chiede anche di precisare come avverrà la designazione del Presidente da parte del Sindaco e se ciò potrà precludere la designazione di altro componente.

Consigliere Morandi Barbara, che sottolinea che la gratuità delle funzioni degli amministratori è sempre stata collegata anche alla funzione istituzionale pubblica della Famiglia Marchenese; aggiunge che la modifica con riferimento all'art. 2389 è motivata dalla necessità di inserire a livello statutario una possibilità di remunerazione di ulteriori e nuovi servizi che possono essere avviati, rimettendo la decisione alla stessa Cooperativa. Su sollecitazione della Consigliere Rizzinelli, precisa che il C.d.A. potrebbe legittimamente decidere di stipulare una polizza che copra la responsabilità civile degli amministratori.

Relativamente all'iter di modifica statutaria, invita a considerare che il Consiglio Comunale approva delle modifiche che il Sindaco, partecipando all'Assemblea, potrà proporre ma rimane l'Assemblea della Cooperativa l'organo sovrano a decidere l'approvazione delle modifiche statutarie.

Per quanto riguarda la possibilità di designazione del Presidente, sottolinea che la novità è stata quella di normare la competenza ad avanzare quella designazione, rispetto a un passato in cui c'era una sorta di accordo tacito sulla rotazione. La finalità è quella di rafforzare il ruolo del Comune in funzione del recesso.

Consigliere Rizzinelli Elisa, che ritiene che questa ultima modifica sia una scelta molto forte che rischia di sminuire il ruolo degli altri componenti del C.d.A.

Consigliere Medaglia Elena, che ritiene che la formulazione dell'art. 30 sia ambigua relativamente alla designazione del Presidente.

Consigliere Morandi Barbara, che invita a considerare che potrebbero essere presentate anche più designazioni per il ruolo, visto che trattasi di carica elettiva la cui competenza rimane in carico all'Assemblea.

Consigliere Medaglia Elena, che dichiara di essere consapevole che la fuoriuscita del Comune dalla Cooperativa risponde a un obbligo di legge. Riscontra però una criticità relativa all'art. 30 sulla scelta del Presidente, manifestando maggior favore verso altre soluzioni come quella della rotazione. Per queste motivazioni fa dichiarazione di voto di astensione.

Consigliere Morandi Barbara, che, dal punto di vista politico, riconosce che il recesso espresso dal Comune di Marcheno da Famiglia Marchenese sia stato un atto doloroso, oltre che non corrispondente alla realtà di una scuola dell'infanzia che ha operato con efficacia e rappresenta un fiore all'occhiello della comunità marchenese, Esprime pertanto perplessità sui parametri che il legislatore impone per il mantenimento delle partecipazioni societarie, perché non considera realtà come quella di Famiglia Marchenese che offrono un servizio importante e di qualità. Pur nella necessità di fuoriuscire dalla Cooperativa, ritiene che le modifiche statutarie e in particolare il mantenimento di un componente all'interno del C.d.A. costituiscano per il Comune una garanzia di orientamento dell'attività della cooperativa verso il raggiungimento delle finalità istituzionali a beneficio della collettività. Per queste motivazioni fa dichiarazione di voto favorevole.

Sindaco, che ricorda che negli ultimi anni sono state vagliate tutte le soluzioni possibili, proprio per evitare il recesso dalla Cooperativa.

Dato atto che il presente processo verbale relativo al punto 5 all'ordine del giorno riporta in forma sintetica i punti principali della discussione e l'esito della votazione, ai sensi dell'art. 50 comma 1 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale;

Dato atto che la registrazione integrale degli interventi dei Consiglieri costituirà allegato specifico della deliberazione di approvazione dei verbali della seduta, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che la **votazione della proposta di deliberazione in oggetto**, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 9, contrari: nessuno, astenuti: n. 4 (Consiglieri Medaglia Elena, Rizzinelli Elisa, Poli Federica, Mensi Luca), espressi da n. 9 consiglieri votanti su n. 13 presenti;

La votazione della Consiglieria Guerini Elena viene accertata per chiamata nominale.

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
- 2) Di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale:
 - Parere di regolarità tecnica
 - Parere di regolarità contabile
 - All. "A": Nuovo Statuto della Famiglia Marchenese Soc. Coop. ONLUS.

Successivamente, il Consiglio Comunale,

Preso atto che la **votazione della proposta di dare immediata eseguibilità alla deliberazione in oggetto**, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 9, contrari: nessuno, astenuti: n. 4 (Consiglieri Medaglia Elena, Rizzinelli Elisa, Poli Federica, Mensi Luca), espressi da n. 9 consiglieri votanti su n. 13 presenti;

La votazione della Consiglieria Guerini Elena viene accertata per chiamata nominale.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I lavori della seduta terminano alle ore 21,15.

Area: AFFARI GENERALI
Servizio: SEGRETERIA
Assessore proponente: SINDACO
P.O. competente: DOTT. MARCELLO BARTOLINI – SEGRETARIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI NUOVO STATUTO DELLA SOC.COOP. FAMIGLIA MARCHENESE ONLUS. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Note per la trasparenza: con la presente deliberazione l'Amministrazione Comunale intende proporre il nuovo statuto della Famiglia Marchenese Soc.Coop. ONLUS, al fine di consentire l'adeguamento dello statuto vigente alle previsioni del Codice del Terzo Settore, approvato con [Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.](#)

Udita la relazione illustrativa del proponente;

Richiamato lo Statuto Comunale;

Viste le seguenti disposizioni:

- ☐ il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;
- ☐ l'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento":

Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere

Premesso che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- l'approvazione degli statuti dell'Ente e delle aziende speciali (*lettera a*);
- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (*lettera e*);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (*lettera g*);

Premesso altresì che:

- l'articolo 24 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TUSP) nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione straordinaria è stato approvato con delibera consiliare n. 30 del 27/09/2017;
- per gli enti locali la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione" di cui al comma 612, articolo 1, della legge 190/2014, approvato con delibera consiliare n. 9 del 28/04/2015;
- ai sensi del predetto TUSP le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Premesso infine che:

- l'articolo 20 del TUSP prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
- tale analisi va operata annualmente con riguardo alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno precedente;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- ai fini di cui sopra devono essere alienate (art. 20, commi 1 e 2, TUSP) le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2 del Testo Unico.
 - b) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, TUSP;
- sono previste dall'art. 20, c. 2, TUSP:
 - i. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - ii. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - iii. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate e da enti pubblici strumentali;
 - iv. partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2018, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 -articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TUSP);
 - v. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - vi. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - vii. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

Dato atto che alla data di approvazione del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni (approvato con delibera consiliare n. 30 del 27/09/2017), il Comune di Marcheno deteneva le seguenti partecipazioni dirette:

- CIVITAS Srl;
- AZIENDA SERVIZI VAL TROMPIA (A.S.V.T.) Spa;
- A2A Spa;
- FAMIGLIA MARCHENESE SOC. COOP. – ONLUS;

Considerato come, a seguito del richiamato provvedimento di revisione straordinaria del 2017, il Comune di Marcheno ha ritenuto di confermare, alla luce dell'istruttoria

compiuta in base al Dlgs.175/2016, le partecipazioni detenute dal Comune di Marcheno nelle seguenti società:

- CIVITAS Srl;
- AZIENDA SERVIZI VAL TROMPIA (A.S.V.T.) Spa;
- A2A Spa;

Considerato inoltre come si sia invece deliberato di dismettere la partecipazione in FAMIGLIA MARCHENESE SOC. COOP. – ONLUS, in quanto carente del requisito del fatturato previsto dall'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP (superiore a 500.000,00 euro annui);

Preso atto che la procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione della partecipazione in FAMIGLIA MARCHENESE SOC. COOP. – ONLUS si è conclusa infruttuosamente essendo andato deserto il bando pubblicato in data 26/09/2018;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30/12/2020, con la quale si è proceduto alla revisione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019 e sono state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/12/2021, con la quale si è proceduto a manifestare la volontà di recedere unilateralmente dalla FAMIGLIA MARCHENESE SOC. COOP. – ONLUS, ritenendo che l'obbligo di dismissione della partecipazione, conseguente all'avvenuto accertamento della carenza del requisito del fatturato previsto dall'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, nell'impossibilità di essere adempiuto con le modalità alternative già perseguite, costituisca giusta causa di recesso unilaterale da parte del Comune socio, ai sensi dell'art. 2285 Codice Civile;

Richiamato l'art. 4 TUSP *“Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”*;

In ottemperanza al Codice del Terzo Settore, approvato con [Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.](#), che ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte;

Ai sensi dell'art. 4 del Codice, sono Enti del Terzo Settore (ETS), se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:

- ☐ le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
- ☐ le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
- ☐ gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
- ☐ le [imprese sociali](#), incluse le cooperative sociali (art. 40);
- ☐ le reti associative (artt. 41 e ss.);
- ☐ le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
- ☐ le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse

generale di cui all'art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi;

Sottolineato che, a decorrere dal 23/11/2021, è in vigore il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti;

Ricordato che, con determinazione n. 372 del 21/12/2020, è stato conferito l'incarico professionale per servizio di assistenza tecnica specialistica in tema di partecipazioni societarie, con particolare riferimento alla Famiglia Marchenese Soc.Coop. ONLUS, allo Studio del Notaio Andrea Milesi di Travagliato (BS), non sussistendo all'interno dell'organico dell'Ente adeguata professionalità, al fine di completare la razionalizzazione della partecipazione entro il 2021;

Ritenuto, anche sulla base delle conclusioni del supporto di assistenza tecnica specialistica in tema di partecipazioni societarie, dello Studio del Notaio Andrea Milesi di Travagliato (BS), di proporre alla Famiglia Marchenese Soc.Coop. ONLUS il nuovo statuto conformemente all'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di consentire l'adeguamento dello statuto vigente alle previsioni del Codice del Terzo Settore, approvato con [Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.](#), e il realizzarsi delle condizioni per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato;

Dato atto che nella dichiarazione di regolarità tecnica del presente provvedimento è stata considerata la competenza dell'organo alla cui approvazione la proposta è sottoposta;

Richiamato il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla competenza dell'organo deliberante;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare del nuovo statuto della Famiglia Marchenese Soc.Coop. ONLUS, al fine di consentire l'adeguamento dello statuto vigente alle previsioni del Codice del Terzo Settore, approvato con [Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.](#), come allegato sub lettera A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare il Sindaco o suo delegato, in qualità di legale rappresentante, ad intervenire in nome e per conto del Comune all'Assemblea della Famiglia Marchenese Soc.Coop. ONLUS e ad esprimere voto favorevole in ordine alle modifiche statutarie, dando mandato allo stesso a porre in essere eventuali ulteriori modifiche, formali e non sostanziali, allo statuto che dovessero essere dovute o richieste, in sede di stipula notarile, da norme o da prassi di legge;
4. di trasmettere, nelle modalità previste dalla normativa civilistica, la presente deliberazione alla Famiglia Marchenese Soc.Coop. ONLUS;

5. di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente”; sotto sezioni “Enti controllati” e “Società partecipate” del sito internet di questo Comune;
6. di proporre, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di poter avviare il procedimento di modifica statutaria attraverso gli organi della Società Cooperativa.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO
Diego Bertussi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marcello Bartolini